

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
L'ASSESSORE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n° 10;
VISTA la L. R. 1° settembre 1997, n° 33 recante: “*Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio;
VISTO il proprio D.A. n° 493 del 4 Giugno 2010 con il quale è stata regolamentata l’annata venatoria 2010/2011 secondo le disposizioni contenute negli allegati “A” e “B”, parti integranti del decreto stesso;
CONSIDERATA l’importanza dei Pantani della Sicilia sud-orientale, ricadenti nella ZPS ITA 090029, ai fini della salvaguardia della fauna migratoria e di alcune specie di interesse comunitario, come evidenziato anche nei Piani di Azione dell’anatra marmorizzata, del chiurlottello, della moretta tabaccata e del pollo sultano pubblicati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
CONSIDERATO che con il progredire della stagione autunnale il flusso migratorio e diviene sempre meno consistente e che pertanto l’eventuale danno conseguente al prelievo venatorio dopo il 14 novembre può ritenersi sufficientemente trascurabile;
EFFETTUATI gli opportuni approfondimenti sui più recenti dati scientifici inerenti la presenza della fauna migratoria nei Pantani della Sicilia sud-orientale;
RAVVISATA pertanto la necessità di apportare le opportune integrazioni al D.A. n° 493 del 4 Giugno 2010 per la regolamentazione del prelievo venatorio nei Pantani della Sicilia sud-orientale, ricadenti nella ZPS ITA 090029, così come previsto all’art. 3 del provvedimento succitato;
CONSIDERATO che la L. R. 1° settembre 1997, n° 33 e succ. mod. ed integr., non prevede l’applicazione di una sanzione specifica per coloro i quali esercitano, in territorio cacciabile, l’allenamento e/o l’addestramento dei cani in difformità a quanto disposto dall’art. 6 dell’Allegato “A” al D.A. n° 493 del 4 Giugno 2010, e che pertanto gli Uffici territorialmente competenti possono applicare sanzioni differenti per la medesima tipologia di violazione, con il conseguente rischio di contenziosi amministrativi ed inutile dispendio di risorse erariali;
RITENUTO pertanto, nelle more di una più precisa regolamentazione della materia, di dover uniformare a livello regionale l’applicazione delle sanzioni amministrative per chiunque eserciti, in territorio cacciabile, l’allenamento e/o l’addestramento dei cani da caccia in difformità a quanto disposto dall’art. 6 dell’Allegato “A” al D.A. n° 493 del 4 Giugno 2010;
RAVVISATA la necessità di precisare ulteriormente le modalità di prelievo venatorio a tortora, merlo e colombaccio nel periodo antecedente l’apertura al coniglio selvatico:

DECRETA

ART. 1 – Per l’annata 2010/2011 il prelievo venatorio nei Pantani della Sicilia sud-orientale è **vietato prima del 14 novembre 2010**, con l’eccezione della caccia agli ungulati.

ART. 2 – A chiunque eserciti, nel territorio cacciabile, l’allenamento e/o l’addestramento di cani da caccia di qualsiasi razza, in difformità a quanto disposto all’art. 6 dell’Allegato “A” al D.A. n° 493 del 4 Giugno 2010, è applicata la sanzione prevista al comma 9-bis dell’art. 32 della L.R. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3 – dal 1° al 3 settembre 2010 incluso, il prelievo venatorio a tortora, merlo e colombaccio è consentito **unicamente nella forma da appostamento temporaneo**. E’ fatto obbligo al cacciatore di raggiungere il sito d’appostamento con il fucile in custodia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana e nel sito web dell’Assessorato.

Palermo, 15 Giugno 2010

L’ASSESSORE
(On.le Avv. Giambattista Bufardecì)